


Minaccia velata: cos'è e quando è reato

written by Redazione | 23/03/2022



Quando denunciare per una minaccia tacita o senza fare nomi.

La **minaccia**, sia essa verbale o tacita (ad esempio il gesto del dito che scorre sul collo, a rappresentare la lama di un coltello), costituisce sì un reato, ma non particolarmente grave. L'[articolo 612 del codice penale](#) la punisce con una semplice multa fino a 1.032 euro. Ci sono pur sempre le aggravanti per chi usa armi o invia lettere anonime, o se la minaccia avviene da parte di almeno cinque persone riunite. Ma, il più delle volte, chi minaccia lo fa in modo tale da evitare qualsiasi problema legale. Ed ecco che fioccano le “**minacce velate**”, quelle cioè senza fare nomi, nella speranza di sfuggire alle conseguenze penali del proprio gesto.

Ma **cos'è una minaccia velata e quando è reato?** Ecco alcuni chiarimenti pratici che serviranno per comprendere meglio la situazione.

Quando la minaccia è reato

Il fatto di non rappresentare con precisione le conseguenze della minaccia non esclude l'esistenza del reato. Dire «Ti uccido, ti sparo» è una minaccia esplicita. Dire «Non puoi avere idea di cosa ti farò», «Stai attento a te...», «Guardati le spalle d'ora innanzi» costituisce ugualmente una minaccia. Siamo infatti dinanzi a una affermazione che, seppur generica nell'intento, viene punita allo stesso modo di una qualsiasi altra minaccia in quanto sufficiente a generare preoccupazione in una persona media.

Naturalmente tutto va valutato in rapporto al contesto e alle persone coinvolte. Se un vecchietto lento e debole dovesse minacciare un giovane alzando il proprio bastone e dicendogli «Prima o poi te lo tiro in testa» non si può parlare di minaccia; difatti la possibilità che il comportamento venga portato a termine è piuttosto inverosimile (anzi, a rischiare sarebbe il vecchietto).

Dire: «Ti denuncio, ti trascino in tribunale, ti faccio fallire, ti faccio mettere in galera» non può essere considerato una minaccia. E ciò innanzitutto perché il risultato non dipende da chi parla ma da un soggetto terzo e imparziale, il giudice, il quale segue la legge e non certo la logica della ritorsione. In secondo luogo perché l'esercizio dell'azione giudiziaria è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, anche quando infondata (tutt'al più, se non ne ricorrono i presupposti, la parte ingiustamente accusata potrà ottenere il rimborso delle spese processuali).

In ultimo affermare «Ti spedisco sulla luna con un calcio» oppure «Ti auguro la morte» o ancora «Ti faccio il malocchio» non sono minacce in quanto si tratta di comportamenti impossibili o comunque il cui risultato non dipende da chi parla.

Possiamo quindi dire che, affinché si possa parlare di minaccia, è necessario:

- **prospettare un male ingiusto** (tale non è l'azione giudiziaria);
- tale male **deve dipendere dall'azione di chi agisce** (augurare la morte non significa uccidere: l'evento, in tal caso, dipende infatti dal destino);
- tale male deve essere possibile (il vecchietto non potrà mai picchiare il giovane corpulento).

Quando la minaccia può dirsi velata?

Abbiamo appena visto che la genericità delle conseguenze prospettate alla vittima non rende la minaccia meno punibile rispetto a quella comune. Anche un semplice «Stai attento» sarebbe quindi punibile a titolo di minaccia.

La minaccia velata potrebbe invece configurarsi quando non si fa il nome del soggetto a cui la si indirizza. Scrivere su internet «Chi ha uno scheletro nell'armadio deve stare attento alla mia vendetta» potrebbe essere una minaccia velata, difficile da punire. E ciò perché la vittima non viene identificata in modo certo. E senza vittima non ci può essere neanche reato. Di sicuro, chi ha motivi di rivalità con l'agente, potrà intuire il riferimento, ma se non v'è certezza difficilmente si potrà giungere a una condanna penale.

Lo stesso dicasi per chi dovesse scrivere su Facebook: «Attento a te... Ora vedrai che ti faccio!», anche in questo caso la mancata menzione della vittima, o di qualsiasi riferimento che possa ricondurre in modo certo ad essa, esclude il reato.

Viceversa, la minaccia velata consumata con gesti di inequivoco significato è punibile penalmente. Come abbiamo detto in apertura, non necessariamente la condotta deve essere espressa con le parole, potendo trovare attuazione anche mediante comportamenti taciti ma dall'inequivoco significato. Ad esempio se una persona dovesse mettersi a pochissima distanza dalla vittima e, avvicinandosi con fare aggressivo, dovesse guardarla negli occhi e magari sfiorarla con il petto, palesando l'intenzione di volerla picchiare, il gesto potrebbe essere qualificato come minaccia.

Insomma, a volte anche la **minaccia velata** è un reato se è tale da incutere timore in una persona di media diligenza.